

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DETERMINAZIONE E
L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI
CONSEGUENTI A
VIOLAZIONI A NORME
DI REGOLAMENTI E
ORDINANZE COMUNALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n° _____ del _____

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Disposizioni di carattere generale

Art. 3 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 4 – Soggetti accertatori

Art. 5 – Atti di Accertamento

Art. 6 – Pagamento in misura ridotta

Art. 7 – Sanzioni accessorie e misure di ripristino

Art. 8 – Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino

Art. 9 – Ricorso avverso il verbale di accertamento

Art. 10 – Controdeduzioni dell'organo accertatore

Art. 11 – Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione

Art. 12 – Soggetto competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione

Art. 13 – Ordinanza-ingiunzione

Art. 14 – Ordinanza di archiviazione

Art. 15 – Determinazione della sanzione

Art. 16 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Art. 17 – Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative

Art. 18 – Destinazione delle cose confiscate

Art. 19 – Norme transitorie e finali

Art. 20 – Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili di Area (di seguito "ordinanze comunali"), con esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi degli artt. 50 e 54 del citato D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche per violazioni amministrative di norme sulla cui inosservanza o sulla cui gestione del contenzioso è tenuto a provvedere il Comune nonché di altre norme in materie di competenza comunale, contenenti unicamente il precetto ma non la relativa sanzione, salvo i casi in cui quest'ultima sia stabilita da una disposizione normativa statale o regionale.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa. In caso di differenti interpretazioni, dovrà prevalere quella che assicura il rispetto del contenuto della prima parte del presente comma.

ART. 2 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, come integrate dalle norme del presente Regolamento.
2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto non applicabili.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L. vo 18.8.2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. All'interno di tali limiti edittali, nei singoli regolamenti od ordinanze comunali possono essere stabilite sanzioni differenziate per singole fattispecie di violazioni o gruppi di violazioni, in relazione

alla loro gravità ed impatto sociale. Le singole ipotesi sanzionatorie devono sempre prevedere l'importo della sanzione graduato tra un minimo ed un massimo.

3. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (duecentocinquanta/00).

4. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1 le stesse devono essere sanzionate applicando gli importi di cui al comma 1, eventualmente in deroga al rapporto indicato al comma 2.

5. Qualora, per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore, la sanzione amministrativa pecuniaria sia stabilita in misura fissa, la stessa è considerata come nuovo minimo editale ed il relativo massimo è fissato nel sestuplo di esso con il limite di Euro 500,00 (cinquecento/00), eventualmente in deroga al rapporto indicato al comma 2.

6. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 4 – SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte principalmente dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 5 – ATTI DI ACCERTAMENTO

1. La violazione di una disposizione di un regolamento o di un'ordinanza comunale dalla quale consegua l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante la redazione di apposito verbale.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

a. l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;

b. l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;

- c. le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - d. la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
 - e. le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
 - f. l'avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilità, i motivi della mancata contestazione;
 - g. la sottoscrizione del verbalizzante;
 - h. in caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto, anche per ricevuta di copia, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
4. In caso di concorso di persone nella violazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24.11.1981 n. 689, ad ognuna di esse deve essere contestata separatamente la violazione e notificato il relativo verbale.
5. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. È inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 9 "*Ricorso avverso il verbale di accertamento*" del presente Regolamento.
6. Gli addetti degli organi di Polizia cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza e nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni, procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di luoghi e cosa e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

ART. 6 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, oltre alle spese di accertamento e notifica, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero al versamento della somma predeterminata quale pagamento in misura ridotta.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione pecuniaria.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non estingue l'obbligazione e la somma versata è trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 9 "*Ricorso avverso il verbale di accertamento*" del presente Regolamento.
5. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.
6. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

ART. 7 – SANZIONI ACCESSORIE E MISURE DI RIPRISTINO

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:
 - a. l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - b. l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - c. l'obbligo di sospendere una data attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria segua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive.
4. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
5. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con

l'ordinanza-ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito provvedimento giurisdizionale.

6. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Fatto salvo quanto espressamente previsto dai singoli regolamenti comunali, l'inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa e quella eventuale di natura penale, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di protrazione della violazione, la sanzione di cui al precedente comma si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae.

ART. 8 – SOGGETTO COMPETENTE AD APPLICARE LE MISURE DI RIPRISTINO

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 7, commi 5 e 6, è di competenza dell'organo individuato ai sensi dell'art. 12 *“Soggetto competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione”* del presente regolamento.

2. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, l'accertatore trasmette, entro 5 giorni dalla data di accertamento della violazione, copia del relativo verbale all'organo di cui all'art. 12.

ART. 9 – RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli altri obbligati in solido possono proporre ricorso in opposizione al verbale di accertamento, in carta semplice, indirizzato al Comune di Castel del Piano. Con il ricorso possono essere presentati scritti difensivi e documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto e corredato da una fotocopia della carta d'identità del ricorrente.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione davanti al Responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 13 "*Ordinanza-ingiunzione*" che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.

4. Il ricorso può essere presentato direttamente a mano al protocollo generale del Comune, inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero inviato tramite posta elettronica certificata (PEC). Negli ultimi due casi, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata/PEC.

ART. 10 – CONTRODEDUZIONI DELL'ORGANO ACCERTATORE

1. Qualora dagli scritti difensivi e/o dall'audizione personale emergano circostanze di fatto o di diritto che siano relative alle valutazioni dell'organo accertatore o che abbiano rilevanza circa la procedura di accertamento seguita, l'organo individuato dall'art. 12 del presente regolamento trasmette copia degli stessi all'organo accertatore con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni il più presto possibile e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In mancanza di risposta entro il termine di cui sopra, l'organo di cui all'art. 12 assumerà le proprie decisioni attenendosi agli atti esistenti.

3. L'eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

ART. 11 – RAPPORTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24.11.1981 n.689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 180 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Responsabile per materia:

- a. l'originale del verbale di accertamento;
- b. la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione della violazione;
- c. quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

ART. 12 – SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE ORDINANZA-INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, in quanto competente per materia allo svolgimento delle funzioni sanzionatorie, è l'organo competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione

o di archiviazione. Egli può delegare al Responsabile del procedimento, se persona diversa, l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

2. Nel caso in cui il soggetto accertatore sia un operatore di Polizia Municipale per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali, e qualora emergano ragioni di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, in deroga al comma 1) del presente articolo, la competenza ad individuare l'organo competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione è attribuita al Segretario comunale.

3. Il Segretario Comunale, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza e coordinamento riconosciuta allo stesso dal vigente Statuto comunale, ai sensi del comma 2) del presente articolo individua tra i responsabili di settore l'organo competente per materia. È data facoltà al Segretario Comunale, qualora lo ritenga opportuno in ragione della materia trattata, di provvedere autonomamente all'emissione l'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

4. Il Responsabile a cui è stata attribuita la responsabilità del procedimento sanzionatorio potrà valersi dell'attività dei propri collaboratori anche se non appartenenti all'ufficio la cui materia ricade tra le competenze. Può altresì chiedere il parere non vincolante di altri Responsabili di Aree.

5. Il Responsabile al quale è stata attribuita la responsabilità del procedimento sanzionatorio deve astenersi da questo, rappresentando immediatamente la situazione al Segretario Comunale, qualora riscontri il coinvolgimento nello stesso di soggetti con lui legati da rapporti di parentela, affinità o coniugio.

ART. 13 – ORDINANZA-INGIUNZIONE

1. L'Autorità di cui al precedente art. 12 "*Soggetto competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione*", entro il termine di prescrizione quinquennale, ove ritenga fondato l'accertamento, emette a carico dell'autore della violazione e delle persone solidalmente obbligate ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma determinata quale sanzione per la violazione, nonché delle spese di notifica ed accertamento.

2. Il provvedimento deve essere notificato ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 e dell'art. 18, comma 6, della legge 689/81, del codice di procedura civile, del D. Lgs 82/05 s.m.i e della L. 890/82 s.m.i.

3. L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e seguenti della Legge 24.11.1981 n.689 e dalle altre norme in materia.

ART. 14 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

1. L'ordinanza motivata di archiviazione viene emessa quando:
 - a. dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione appaiono fondate le obiezioni sollevate ed emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido;
 - b. il processo verbale di accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili.
2. L'ordinanza motivata di archiviazione è comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti indicati nel verbale.
3. È fatta sempre salva la facoltà dell'organo accertatore presentare motivata richiesta al Responsabile di procedere all'annullamento in via di autotutela del processo verbale, dandone comunicazione all'interessato.

ART. 15 – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. In occasione dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, l'autorità amministrativa competente, nella determinazione della somma dovuta per la violazione, all'interno dei limiti edittali, dovrà applicare i criteri previsti dall'art. 11 della Legge 24.11.1981 n.689.
2. In particolare, si dovrà tenere conto dei seguenti fattori:
 - a. la gravità della violazione: essa è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente accertatore per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità;
 - b. la personalità del trasgressore: essa è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
 - c. le condizioni economiche del trasgressore: esse sono valutate, in modo tale da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore. Non sono valutabili autodichiarazioni di indigenza o di incapacità economica al pagamento della sanzione.
3. Sono stabiliti i seguenti criteri specifici per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento:
 - a. ordinanze-ingiunzioni relative a verbali di contestazione, non oblati entro il termine previsto, per violazioni per cui era ammesso il pagamento in misura ridotta e per cui non sono stati presentati scritti difensivi:

- i. aumento della prima sanzione indicata nel verbale del 50% oltre alle spese di notificazione e procedimento;
 - ii. ordinanze-ingiunzioni relative a verbali di contestazione per violazioni per cui era ammesso il pagamento in misura ridotta e per cui sono stati presentati scritti difensivi;
 - iii. impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra il minimo ed il massimo edittale stabiliti dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi del precedente comma 2;
 - iv. nel caso in cui il ricorrente proponga negli scritti difensivi esplicita istanza di riduzione al minimo edittale della sanzione originaria, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito, risulti non essere recidivo negli ultimi 5 anni nella stessa materia regolamentare o legislativa e si sia attivato prima dell'invio dell'istanza di riduzione per la riparazione dell'eventuale danno, si applica un importo pari al minimo edittale;
 - v. in caso di violazioni successive alla prima nella medesima materia, impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso il pagamento in misura ridotta aumentata del 20% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, ferma restando la valutazione dei motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi del precedente comma 2.
4. L'autorità competente può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra, solamente mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare ad essi.

ART. 16 – PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Responsabile, individuato ai sensi del precedente art. 12 "*Soggetto competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione*", il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00).
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

3. Il richiedente deve documentare, anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la situazione di disagio economico che intende far valere ai fini del comma 1.
4. Sulla richiesta di rateazione provvede il Responsabile individuato ai sensi del precedente art. 12 "*Soggetto competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione*", con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.
5. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 17 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 689/1981 il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in documentate condizioni economiche disagiate, possono richiedere in carta libera, al soggetto competente, il pagamento rateale della sanzione con rate mensili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 30 (trenta). Tale richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. La richiesta non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Il soggetto competente per materia di cui al precedente art. 12 "*Soggetto competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione*" ove ricorrano le condizioni suindicate, può accogliere l'istanza con proprio provvedimento motivato.
3. Per quanto riguarda rimborsi, rateizzazioni e compensazioni si fa riferimento alla disciplina prevista in materia del Comune di Castel del Piano.

ART. 18 – DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 24.11.1981 n. 689 e dalle altre norme in materia.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dalle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, trascorsi i termini di opposizione e a conclusione del procedimento, vengono distrutte mediante conferimento ad apposita discarica autorizzata.
3. Le merci deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e senza fini di lucro. L'attribuzione delle cose confiscate non deperibili, per le quali il procedimento amministrativo risulta concluso, viene effettuata dal Comune di Castel del Piano verso le associazioni con finalità assistenziali e senza fini di lucro.

4. Per l'attribuzione delle cose confiscate di cui al comma 3, gli enti e le associazioni interessate devono comunicare al Comune di Castel del Piano la loro disponibilità a beneficiarne. I criteri di attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni ed enti, indicate nella comunicazione di cui al presente comma, nonché del principio della rotazione.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I provvedimenti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, relativi ai ricorsi ed ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, sono adottati, rispettivamente, entro 1 anno ed entro 2 anni dall'entrata in vigore dello stesso. Nell'adozione delle relative ordinanze-ingiunzioni la sanzione è applicata con riferimento alle norme vigenti al momento della violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1 è comunque fatto salvo l'eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della Legge 24.11.1981 n.689.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella Legge 24.11.1981 n.689 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

4. Il presente regolamento non incide sulla sfera di applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, che restano disciplinate dalla normativa di settore, di rango legislativo o regolamentare.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e abroga tutte le norme relative alla materia trattata non compatibili con le disposizioni contenute nel presente atto.